



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

47/2014

Aprile/02/2014 (*)

Napoli 2 Aprile 2014

Il contratto di lavoro intermittente è applicabile anche per l'assunzione di necrofori e portantini addetti ai servizi funebri. Il Ministero del Lavoro con l'Interpello n° 9 del 25 marzo u.s. precisa che tali attività sono sussumibili in quelle indicate al punto "46" del Regio Decreto n° 2657/1923 e, pertanto, da ritenersi caratterizzate dal requisito della discontinuità.

Per l'ennesima volta il Dicastero del *Welfare* torna a pronunciarsi in riferimento all'**applicabilità del contratto di lavoro a chiamata** per l'espletamento di specifiche attività lavorative.

Con l'Interpello n° **9 del 25 marzo 2014**, il Ministero di Via Flavia, in risposta al quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha espresso il proprio parere in merito alla possibilità di ricorrere al contratto di lavoro *job on call* per l'assunzione di lavoratori da adibire alla mansione di **necroforo e/o portantino addetto ai servizi funebri**.

In primis, con l'Interpello in commento, viene ricordato che la tabella allegata al Regio Decreto n° 2657 del 6 dicembre 1923 indica, precisamente al punto "46", fra le **attività discontinue**, quelle poste in essere da "Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del Lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro".

Tale previsione è riferita a **tutte le prestazioni strumentali alla preparazione ed allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.**

Orbene, il Ministero del Lavoro, sulla scorta di tale riflessione, ritiene che **le attività poste in essere dai necrofori e/o dai portantini impiegati nelle aziende di servizio funebre, per le attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della sepoltura, possano essere assimilate a quelle indicate al punto "46" del decreto dell'epoca monarchica.**

*In nuce, è possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata per le **mansioni in esame (anche) a prescindere dai requisiti anagrafici del lavoratore - ex art. 34 D. Lgs. n° 276/2003** (id: meno di 24 anni di età all'atto dell'assunzione, con termine prestazione entro il compimento del 25° anno o più di 55 anni).*

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA